

Prot. 2962 / 2012

Spett.le

Imprese iscritte

E p.c.

ACEN
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL
Consulenti iscritti
Ordine Dott. Comm.sti
Albo Ragionieri
Ordine CdL

RACCOMANDATA A.R.
VIA E-MAIL

LORO SEDI

CIRCOLARE 5/2012 Imprese

1. Nuovo Contratto Integrativo della Provincia di Napoli – principali novità

Si informa che il 7 dicembre 2012 è stato siglato il nuovo C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale) di Napoli per le Imprese Edili Industria che ha sancito norme già previste nel precedente accordo e ne ha inserite di nuove previste dal CCNL Edile Industria del 19 Aprile 2010.

a) Art. 3 – Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Sul tema si rimanda al testo integrale dell'Accordo disponibile in visione sul ns. sito web : www.cassaedilenapoli.it alla sezione Imprese -> Riferimenti Contrattuali.

Sull'argomento si segnala anche l'interpretazione autentica fornita da ACEN in una Circolare inviate a tutte le Imprese associate, di cui si rimette in allegato la copia traslata.

b) Nuove Aliquote Contributive per i versamenti in Cassa Edile

L'accordo prevede una sensibile variazione delle aliquote contributive delle singole voci, pur lasciando quasi inalterato il totale della contribuzione che subisce un leggero aumento, passando dal 9,49 % al 9,52% dell'imponibile.

Il dettaglio delle nuove aliquote è riportato nella tabella che segue:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DALL'1 OTTOBRE 2012 PER LE IMPRESE EDILI INDUSTRIA			
Descrizione Contributo	A Carico Impresa %	A Carico Operaio %	TOTALE
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)	2,30		2,30
Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi (Fo.M.O.I.P.)	0,10		0,10
Cassa Edile	2,33	0,47	2,80
Centro Formazione Maestranze Edili (C.F.M.E.)	0,75		0,75
Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.)	0,75		0,75
Quota Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.)	1,05	1,05	2,10
Quota Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.)	0,22	0,22	0,44
Lavori usuranti e pesanti	0,10		0,10
Fondo di premialità	0,18		0,18
TOTALE	7,78	1,74	9,52

c) DPI

Per quanto riguarda i DPI, che normalmente venivano distribuiti alle Imprese richiedenti ed aventi diritto, il nuovo C.I.P. prevede – all'art. 12 – la distribuzione di una tuta da lavoro direttamente agli Operai dipendenti di Imprese in regola alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e con i seguenti requisiti:

- rispetto alla data del 30 settembre dell'anno precedente il termine di presentazione della domanda almeno 1540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'Operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
- rispetto alla data del 30 settembre dell'anno precedente il termine di presentazione della domanda almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'Operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 6 mesi ma da meno di 12 mesi;

2.- Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2013

Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. di competenza del lavoratore (1/6), mentre per la parte a carico del datore di lavoro (5/6) è soggetta all'imposizione fiscale esclusivamente la quota della contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.

Pertanto si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte che, sulla base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la detta quota di contributo art. 36 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad assistenze a carattere NON SANITARIO è stimata, PER L'ANNO 2013, pari allo 0,72 % (sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all'imponibile fiscale del lavoratore.

La quota destinata ad assistenze a carattere sanitario è stimata, sempre per l'anno 2013, pari allo 0,13 %

* * * * *

Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese iscritte.


* * * * *

Si confida nella Vs. collaborazione per il comune impegno di costante miglioramento dei servizi erogati da questa Cassa e si conferma che i ns. Uffici restano a disposizione per ogni esigenza di chiarimento ed assistenza operativa.


Si coglie l'occasione per porgere i migliori auguri per il nuovo anno.

Napoli, 18 dicembre 2012

IL DIRETTORE
(avv. Michele GIURAZZA)



Il Vice Presidente
(sig. Andrea LANZETTA)



Il Presidente
(sig. Antonio SAVARESE)



ALLEGATO LETTERA ACEN AGLI ISCRITTI



ALLE IMPRESE ASSOCIATE

LORO SEDI

OGGETTO: **rinnovo Contratto Integrativo Provinciale di Napoli settore edile – Elemento Variabile della Retribuzione (art. 3)**

Lo scorso 7 dicembre u.s. è stato siglato il Contratto Integrativo provinciale di cui in oggetto. Tra le maggiori novità vi è l'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito EVR) che, vista la difficoltà interpretativa, ha portato a lunghe discussioni fra le Parti. Proprio per questo, certo di fare cosa gradita, ho voluto fare una nota esplicativa sullo stesso.

Per il **2012** è stata individuata una EVR territoriale pari al 2% sui minimi di paga base al 1° gennaio 2010, **mentre l'EVR massima erogabile a livello provinciale**, determinata in conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 19 Aprile 2010 e dell'art 3 del C.I.P.L. sottoscritto in data 07/12/2012, **è pari all'1,60% dei minimi di paga base al 1° gennaio 2010** in quanto gli indicatori positivi (4 su 5) rappresentano l'80% del 2% (si allega verbale di accordo del 7 dicembre 2012).

Le parti hanno stabilito che per il territorio di Napoli e provincia l'istituto dell'EVR decorre dal 01/10/2012.

Determinata la percentuale a livello provinciale di EVR erogabile, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- **ore denunciate in Cassa Edile;**
- **volume d'affari Iva**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i parametri aziendali dell'ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti, con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale. Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.

Qualora nel confronto triennale di cui sopra i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR in misura pari a quello erogabile a livello provinciale.

Qualora nel medesimo confronto **solo uno dei parametri aziendali risulti negativo**, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% di quello erogabile a livello provinciale ovvero, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR erogabile superiore al 30% (il nostro caso) o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- **l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali**; tale dichiarazione, il cui schema si allega alla presente, dovrà essere inviata all'Associazione Costruttori Edili di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- l'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse all'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

Qualora nel confronto triennale entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda non dovrà erogare l'EVR.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'EVR pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento

dell'effettiva presenza. Per i lavoratori a part-time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.

Le Parti, nell'arco di vigenza del presente contratto, entro il mese di **febbraio di ogni anno** si incontreranno per determinare, con le modalità stabilite nel presente articolo, l'importo dell'EVR erogabile a livello territoriale per il medesimo anno.

L'erogazione dell'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali e dalla successiva verifica dei parametri aziendali, sarà effettuata dalle aziende al personale in forza in quote mensili a partire dalla busta paga del mese successivo alla avvenuta verifica dell'EVR eventualmente erogabile.

Per l'anno 2012 tale verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e risultati sono riportati nell'allegato verbale di accordo.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività e verrà calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro quindi con esclusione di tutte le altre possibili voci.

Vista che la voce quantificata ha natura variabile (territoriale e/o aziendale), salvo diverse disposizioni nazionali, la stessa non è stata inserita nella tabella costo manodopera fornita alle imprese e alla Cassa Edile di Napoli.

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare il dott. Mattia D'Acunto (tel. 0817172117 e-mail mattiadacunto@acen.it).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Diego Vivarelli von Lobstein)

Allegati: **Verbale di Accordo del 7/12/2012**
Autodichiarazione dell'impresa su parametri aziendali